



## **Audizione presso la Commissione Lavoro della Camera Dei Deputati**

### **Disciplina del LAVORO ACCESSORIO”**

*Guglielmo Loy-Segretario Confederale UIL*

Radicali le modifiche che sono intervenute sul lavoro accessorio dal 2003 ad oggi.

Forse mai nessun istituto regolatorio dei rapporti di lavoro ha subito così profonde trasformazioni, e ciò lo diciamo in senso critico.

13 anni fa, che ci riconduce alle origini del d.lgs 276/03 che apriva le porte ad una vasta gamma di strumenti di flessibilità in entrata, veniva introdotto il “lavoro occasionale di tipo accessorio” che nasceva con l’intento di coprire, con uno strumento agevole e ad hoc, quella fetta di lavoro non dichiarata e quindi nei fatti, sommersa.

Chiaramente il legislatore dell’epoca ne aveva circoscritto il campo di applicazione da un punto di vista sia soggettivo (giovani iscritti a regolare ciclo di studi nei periodi festivi, casalinghe, pensionati) che oggettivo (piccoli lavori domestici, di giardinaggio, ripetizioni, cura e sorveglianza dei bambini ed altre piccole ed occasionali attività) presumibilmente comprendendo che l’eccessivo ampliamento nella possibilità di utilizzo, avrebbe compromesso le tutele ed i diritti che un regolare contratto di lavoro subordinato, applicato secondo quanto previsto dagli strumenti di autonomia privata collettiva, garantisce al lavoratore.

Questo istituto sappiamo bene non configurarsi come un rapporto di lavoro tout court e la sua “incontrollata” applicazione sta rischiando di ampliare il bacino di working poor.

Regolato attraverso uno scambio tra prestazione e compenso pagato con buoni lavoro del valore nominale ed orario di € 10,00 lordi, di cui il 75% “spetterebbe” al prestatore di lavoro per ogni ora lavorata, dal 2008 al 2015 ha prodotto vendite di voucher per un ammontare di circa 2,8 miliardi di euro lordi, di cui 2,4 miliardi di euro lordi corrisposti ai prestatori di lavoro. Il saldo è di 391 milioni di euro (lordi) non corrisposti ai lavoratori che, al netto di ritenute previdenziali ed assistenziali, si traducono in 293 milioni di euro netti non erogati ai lavoratori.

Ciò dovuto ai fortissimi ampliamenti del suo campo di applicazione apportati da leggi ordinarie e Leggi di Stabilità, ma anche attraverso atti non aventi forza di legge quali le circolari e gli interpelli. Il risultato ne è stato un crescente utilizzo tanto che, gli ultimi dati riferiti al 2015, ci informano di 115 milioni di voucher venduti (a fronte dei 408 mila del 2008), di cui, però, i prestatori di lavoro ne hanno riscosso solo il 76,5% (poco meno di 88 milioni). Trend confermato per il primo trimestre 2016 (25 milioni voucher venduti).

Le domande da porsi rispetto a questi elevatissimi numeri sono molte a partire dal perché dell' esplosione di voucher e perché ogni anno si assista ad un gap tra voucher venduti e riscossi. Crediamo che la risposta più realistica sia collegata al bassissimo costo del lavoro a cui aggiungere una imposizione fiscale pari a zero (sia per il committente che per il prestatore di lavoro). Ulteriore motivazione è racchiusa in un problema nato con questo istituto e mai risolto: l'assenza di una vera tracciabilità dei buoni-lavoro e sulla quale oggi, si sta finalmente aprendo uno spiraglio di discussione. La regolamentazione del lavoro accessorio è stata costruita, infatti, in modo talmente stravagante, che se al committente restano nel cassetto dei voucher, può farseli rimborsare dall'Inps.

Non che non vi fosse un problema "tracciabilità" anche nel passato, ma il modesto numero di voucher venduti nei primi anni di utilizzo, portava ad una sottovalutazione della questione. Il passaggio da valore nominale a valore orario (ad ogni ora di lavoro deve essere corrisposto 1 voucher), se ha in qualche modo arginato il rischio che si potesse "sfruttare" con un compenso non dignitoso un'ora di lavoro lavorata, dall'altro non è riuscito nell'intento sperato in assenza di una reale tracciabilità della prestazione lavorativa con lavoro accessorio.

Il superamento, inoltre, con la Riforma del 2012, dei requisiti della "occasionalità" ed "accessorietà" della prestazione, lasciando come unica condizionalità di utilizzo il tetto economico (innalzato con il Jobs Act a 7.000 euro netti l'anno), ha snaturato l'originaria intenzione del legislatore del 2003, rendendo il lavoro accessorio uno "sleale sostituto" di rapporti di lavoro di natura temporanea (soprattutto utilizzati nella stagionalità).

Riteniamo, inoltre, che il sistema abbia fallito a causa di una comunicazione all'Inps troppo generica (durata "presunta" di svolgimento della prestazione). Tutti fattori, questi, che non hanno contribuito alla reale "tracciabilità" dei voucher.

Accanto a tali e tante cause che determinano incertezza rispetto alla corretta applicazione dei voucher, se ne aggiunge un'altra che rende questo istituto totalmente incontrollabile nella sua corretta applicazione: i buoni-lavoro non sono né datati, né numerati.

Così accade che, a parte certamente situazioni di correttezza, il committente pur comprando un certo quantitativo di buoni lavoro, anche corrispondenti alla durata comunicata, essendo la stessa presunta e non necessariamente effettiva, può tranquillamente consegnare al prestatore anche un solo voucher (non datato e non numerato) che, compilerà al momento in presenza di accesso ispettivo dichiarando che il prestatore è “appena arrivato”, e se l’ispettore non arriverà potrà farsi rimborsare tutto o parte del blocchetto di voucher acquistati senza incorrere in alcuna sanzione e pagando totalmente in nero il lavoratore.

Molto preoccupante è stata, inoltre, l’estensione, ormai da qualche anno, del lavoro accessorio a tutti i settori produttivi, per qualunque tipologia di attività, che combinata all’unico requisito del tetto economico di compenso, sta producendo un peggioramento nelle condizioni socio-occupazionali di molti lavoratori, già fortemente messe a rischio da una crisi perdurante.

Quel contrasto alla precarietà sulla quale il Governo ha improntato la sua campagna “pro-Jobs Act”, anche attraverso sostanziosi stanziamenti pubblici per incrementare il lavoro subordinato a tempo indeterminato, sembra messo in discussione dall’assenza di un intervento abrogativo, o quantomeno restrittivo, sul lavoro accessorio.

Si è invece deciso di andare nel senso contrario e cioè su novità che lo rendessero maggiormente appetibile (la legge delega 183/2014 parla esplicitamente di “estensione”), pur in presenza delle numerose distorsioni applicative.

Si rischia di assistere ad una cannibalizzazione di rapporti di natura subordinata, soprattutto in alcuni settori di attività caratterizzati dalla stagionalità (turismo e servizi), ma intenso ne è il ricorso anche nel commercio.

Tutto ciò creando inevitabili ricadute negative sui lavoratori sia in termini di una corretta retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, sia in termini di regolarità lavorativa, poiché questo istituto li espropria dall’applicazione di quelle minime tutele contrattuali garantite dai contratti collettivi di settore, li svuota di prospettive professionali e formative, e, guardando al futuro, li penalizza a livello di futuro pensionistico.

Il Governo, ravvisata l’esistenza di un “problema voucher”, sembra aver deciso di mettere mano all’istituto intervenendo con modifiche correttive sull’istituto attraverso una effettiva “tracciabilità” dei voucher collegandoli alla effettiva durata della prestazione.

Condivisibilissima la finalità e la proposta di comunicazione certa e preventiva, di inizio e fine, alla Direzione del Lavoro, della prestazione lavorativa. Un intervento che accogliamo con favore, ma che non è da solo sufficiente ad arginare il rischio che dietro al lavoro accessorio possano celarsi rapporti di natura subordinata. Diventa necessario rivedere, in senso restrittivo, i settori d’impiego (escludendone dal campo

di applicazione (quelli che ne stanno abusando in maniera non propriamente corretta come il terziario, il turismo ed il commercio) e le tipologie di committente. Per quest'ultimo proponiamo, inoltre, e lo riteniamo fondamentale, prevedere un tetto annuo di compenso erogabile "indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro", o magari immaginare un tetto di settore (percentuale di voucheristi in base alla platea di lavoratori in azienda).

Resta la domanda: è uno strumento che favorisce l'emersione? Forse ha fatto emergere qualche situazione totalmente in nero, ma in moltissimi settori produttivi, sta alimentando, se non nascondendo, il sommerso sia esso lavorativo che fiscale, e sicuramente sta producendo una crescita dei working poor.

Nel 2015 se ne contano circa 1,4 milioni (il 5,5 % della forza lavoro), con una crescita del 35,7% rispetto al 2014.

Per queste ragioni consideriamo interessante e ampiamente condivisibile il contenuto della proposta di Legge 3601 a firma Damiano ed altri deputati che prende atto della necessità di modifiche che restringano fortemente il campo di applicazione del lavoro accessorio, anche alla luce delle più recenti analisi (INPS, [www.uil.it](http://www.uil.it), altri).

Tutto ciò ci porta ad una conclusione: l'art 35, 1 comma della Costituzione dice "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Vorremmo che tale principio fosse applicato anche per il lavoro accessorio o meglio, per i lavoratori interessati da questo strumento, perché introdurre flessibilità lavorativa va bene, ma alla flessibilità senza sicurezza continueremo sempre a dire NO!

Chiediamo quindi che le Istituzioni e la Politica mettano mano al lavoro accessorio con interventi correttivi nel senso di una certezza di tutele e di diritti per i lavoratori, propendendo altrimenti per l'abrogazione dell'istituto.

**5 maggio 2016**